

CREDITO DI RIVALSA IVA CON PRIVILEGIO AMPIO

di GIOVANNI B. NARDECCHIA

Al credito di rivalsa dell'Iva spettante al cedente di beni o al prestatore di servizi va riconosciuto il privilegio speciale dell'art. 2758, secondo comma c.c. sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio, salvo che sia diversamente previsto come espresso patto di concordato, ai sensi dall'art. 160 comma 2 l. fall..

Il creditore privilegiato ha diritto all'integrale soddisfazione nel concordato preventivo anche qualora il bene gravato dal privilegio non sia presente nel patrimonio del debitore.

E' questo l'importante principio affermato dalla Cassazione nella pronuncia n. 24970 del 6 novembre 2013.

La suprema corte ha cassato la decisione dei giudici di merito che avevano negato tale riconoscimento ed avevano degradato il credito al chirografo, non essendo stata provata l'esistenza del bene al momento della domanda.

E ciò in quanto soggetti al privilegio sono i beni che hanno formato oggetto di cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato, con la conseguenza, pertanto, che la rivalsa non può essere soddisfatta mediante collocazione preferenziale sugli altri beni presenti nel patrimonio del debitore.

La decisione è di grande rilevanza in quanto tale principio (già enunciato, peraltro, nella precedente Cass. 12064/2013) è stato per la prima volta affermato in una fattispecie regolata dal d.lgs. 169/2007 che, come è noto, ha introdotto la possibilità di un pagamento non integrale dei creditori privilegiati.

La cassazione ricorda che la regola generale del concordato rimane comunque quella dell'integrale pagamento dei creditori privilegiati, tranne che il piano ne preveda la soddisfazione parziale ai sensi dell'art. 160 comma 2 l.fall.

Tale limitazione, invero, è configurata dalla legge come l'effetto di un patto concordatario; dunque in mancanza di una proposta che dia luogo a un tale patto - come nel caso esaminato dalla corte - non può che farsi applicazione della regola generale.

Né l'eventuale incapienza rileva agli effetti del riconoscimento del privilegio in favore del creditore concordatario.

La mancanza nel compendio patrimoniale del debitore del bene gravato da privilegio non impedisce, a differenza che nel fallimento, l'esercizio del privilegio stesso, con la conseguenza che il credito va soddisfatto integralmente (e, correlativamente, il creditore non è ammesso al voto sulla proposta di concordato)

Ciò in considerazione della particolarità del privilegio di essere una qualità del credito riconosciuta dall'ordinamento in ragione della sua causa e dell'inapplicabilità al concordato preventivo l'art. 54 della l.fall., (in quanto non richiamato dall'art. 169).

La decisione avrà un enorme impatto su tutti i concordati preventivi in quanto sino ad ora i crediti per rivalsa IVA venivano automaticamente degradati al chirografo in caso di inesistenza dei beni sui quali esercitare tale privilegio (ipotesi che si verifica nella quasi totalità dei casi).

D'ora in poi il debitore dovrà trattare tali crediti al pari di quelli per i quali è prevista, nel piano e nella proposta, una soddisfazione non integrale per incapienza dei beni sui quali sussiste la causa di prelazione.

Poiché il deposito di relazione giurata predisposta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), l.fall. costituisce una vera e propria condizione di ammissibilità della proposta che preveda un trattamento non pienamente soddisfacente dei creditori privilegiati, ne consegue che il professionista dovrà certificare o comunque verificare (anche) l'esistenza del bene su cui grava il privilegio.

Accertamento necessario ove nella proposta si intenda degradare il credito per IVA di rivalsa al chirografo.